

Via libera al "Codice De Lise" ma con modifica del testo

Il Consiglio di Stato, il 6 febbraio 2006, ha emesso il proprio parere consultivo (n. 355/06) relativo al codice degli appalti pubblici (c.d. "Codice De Lise"), all'attenzione in questi giorni anche delle commissioni parlamentari. Una larga parte del parere è dedicata all'esame dei contenuti della delega prevista dall'art. 25 della legge 62/2005, delega che presenta "rilevanti peculiarità". Va subito detto che, rispetto alle obiezioni da molti sostenuti, anche in sede parlamentare, in ordine alla possibilità di riformare a fondo l'intero quadro normativo, il Consiglio di Stato afferma che "non sembra dubbio che sia giustificata la possibilità di introdurre modifiche sostanziali all'assetto previgente". A tale proposito è proprio il riferimento "ad un unico testo che chiarisce che non ci si intende limitare ad una mera raccolta di norme preesistenti sia pure coordinate con le direttive: è l'intero settore degli appalti – ma soltanto questo – che deve trovare in questa sede la sua disciplina unitaria e coordinata". In sostanza, quindi, il Consiglio di Stato dà il via libera anche alla possibilità di derogare alle norme vigenti e considera che il codice "segna una rottura con il passato" e può "innovare, in conformità alle direttive, il tessuto normativo vigente". I giudici però avvertono il Governo che occorre avere ben presente che "dal nuovo quadro normativo possono derivare nuovamente gli inconvenienti cui le limitazioni della Legge 109/94 avevano inteso porre rimedio e che non possono essere sottovalutati nell'attuale contesto amministrativo e sociale". Un altro punto largamente trattato nel parere riguarda i rapporti Stato-regioni per i quali si delimitano le competenze sottraendo alla competenza statale la programmazione, l'approvazione dei progetti a fini urbanistici espropriativi, la progettazione, i compiti del responsabile del procedimento, la direzione lavori, la sicurezza; viceversa le regioni non possono, secondo il parere, intervenire per quel che attiene alla qualificazione e selezione dei concorrenti, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza. La materia delle procedure di gara può essere affidata alle regioni ma nei limiti in cui non vengano introdotte misure di attenuazione della concorrenza. Il parere evidenzia poi la necessità di escludere l'applicabilità delle norme regolamentari con riferimento alle Regioni e di tenere conto del parere della Conferenza Unificata del 9 febbraio (che si è espressa negativamente con diverse richieste di modifica del Codice, n.d.r.) anche sul punto di un maggiore coinvolgimento delle regioni. Si chiede poi lo stralcio innanzitutto delle norme che disciplinano la scelta dei soci delle società miste (che "non trova alcuna giustificazione"), ma anche della norma che attribuisce all'Autorità la funzione "para-contenziosa", "non prevista nei criteri di delega". Da stralciare è anche l'art. 32, comma 3 che finirebbe per far venire meno il divieto di "in-house providing" per i servizi e i lavori e che, semmai, dovrebbe essere corretto per ammettere la gara per la scelta del socio privato soltanto per realizzare una determinata opera o servizio. Sull'avvalimento i giudici non possono contestare la legittimità del suo inserimento nel nostro ordinamento pur prevedendo un "effetto dirompente per le piccole e medie imprese". Passa anche la liberalizzazione dell'appalto integrato "coerente con la disciplina europea e con la delega", mentre si chiedono affinamenti per il dialogo competitivo. Da stralciare è invece la norma che chiede la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani anche perché incrementa i costi. Censure anche sulla norma che introduce una nuova ipotesi di trattativa privata fino a 100.000 euro, sul raddoppio dell'importo che consente di utilizzare la licitazione privata semplificata, ritenuta "non coerente con i limiti della delega", unitamente all'aumento della soglia per i lavori in economia.

Successo OICE

Eliminata la norma che avrebbe consentito alla società Stretto di Messina di operare all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto

Il 23 febbraio, in Aula alla Camera, è passato un emendamento, proposto dall'opposizione, soppressivo dell'art. 21 del decreto legge sul funzionamento della P.A. che avrebbe consentito alla Società Stretto di Messina di operare all'estero nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporto. Sull'emendamento, a sorpresa, si sono espressi in senso favorevole sia il rappresentante del Governo, sia il relatore (Mazzoni-UDC), dando quindi il via libera all'approvazione dell'emendamento dell'opposizione. Ha avuto quindi successo l'azione OICE che, fin dall'approvazione del decreto legge in Consiglio dei Ministri, si è battuta per chiedere l'eliminazione della disposizione dal decreto legge. Prima della discussione odierna l'art. 21 era stato modificato, consentendo alla Società di svolgere le nuove attività soltanto all'estero e non in Italia come originariamente stabilito dal decreto legge.

Trasparenza per i validatori dei progetti "sotto soglia"

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in un comunicato datato 20 gennaio 2006 ha chiarito le modalità di affidamento dopo le ultime modifiche all'art. 30 della legge 109/1994 (legge Merloni), apportate dalla "legge comunitaria per il 2004", a causa della mancata approvazione del Regolamento per la verifica dei progetti da parte del governo.

Nel comunicato l'organismo di vigilanza, richiama "le stazioni appaltanti, per l'affidamento degli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria, all'applicazione dei principi di concorrenzialità e trasparenza nei procedimenti di selezione dei soggetti incaricati di dette attività di verifica". Ciò dovrà avvenire quando le amministrazioni non saranno in grado di provvedere a tali attività con i propri uffici tecnici. In questo caso l'Autorità chiede alle stazioni appaltanti di adottare procedure selettive dei "soggetti da incaricare delle verifiche progettuali basate sui principi di pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione". In concreto per l'Autorità ciò deve essere inteso come necessità di utilizzare "adeguate forme di pubblicità" e di procedere ad una "valutazione comparativa delle professionalità dei candidati, avendo particolare riguardo alla specifica competenza acquisita nel settore delle verifiche progettuali". L'Autorità stessa precisa che "possono essere invitati a presentare la propria offerta gli Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004 ed anche i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d) e) f) g) e g-bis) della legge 109/94". Accanto quindi ai soggetti accreditati dal Sincert, possono essere chiamati anche i liberi professionisti, gli studi, le società di ingegneria, i consorzi stabili e i raggruppamenti. Per gli incarichi di verifica di ammontare pari o superiore alla soglia comunitaria, l'Autorità ricorda che le procedure sono quelle definite nel d.lgs. 157/95 e che gli unici soggetti abilitati a partecipare a queste gare sono, come previsto dall'art. 30, comma 6 della legge Merloni, "esclusivamente gli Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN 45004".

Progetti al di sotto dei 100.000 euro

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha emesso la determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 con la quale ha preso in esame la disciplina degli affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro. La determina assume una sua particolare rilevanza perché costituisce il primo atto formale che chiarisce la portata della disposizione della legge 62/2005 la quale, nel modificare l'articolo 17 della legge Merloni, stabilisce che tali affidamenti non possono più essere effettuati su base fiduciaria, bensì "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza" previsti dal Trattato europeo. L'Autorità precisa innanzitutto che tali incarichi devono essere conferiti "previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso". Sulle modalità di pubblicazione dell'avviso la determina prevede una gradazione che fa riferimento "alla rilevanza dell'affidamento, tenendo anche conto del contesto ambientale e di mercato nel quale operano le stazioni appaltanti". A tale riguardo si indicano a titolo esemplificativo l'Albo pretorio, il sito internet (ove disponibile), ovvero l'Albo della stazione appaltante, con una ulteriore diffusione "ai rispettivi Ordini professionali, al fine di raggiungere la più ampia sfera di potenziali professionisti interessati all'affidamento". Nel merito del contenuto si precisa che gli avvisi "devono contenere gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte non inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'articolo 63 del D.P.R. 554/1999 ritenuto utile, nonché i criteri che verranno utilizzati per l'affidamento". Si richiamano quindi i contenuti delle attuali gare di progettazione di importo compreso fra 100.000 e 211.000 euro (nuova soglia comunitaria in vigore da ieri), previste dal regolamento della legge 109/94. Per quel che attiene ai requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione si specifica che essi "dovranno essere proporzionali all'incarico da affidare, con ciò escludendosi la possibilità di richiedere i requisiti previsti per incarichi appartenenti a fasce superiori di importo". Infine per la scelta della migliore offerta l'Autorità afferma la necessità di valutare il merito tecnico "non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia ed importo".



In vigore dal 1 febbraio 2006 le direttive 2004/17 e 18/CE

Sono in vigore dal primo febbraio 2006 le due direttive appalti pubblici 2004/17 e 18/CE. Le due direttive contengono però alcune norme immediatamente applicabili, altre che necessitano di essere comunque recepite nel nostro ordinamento. Fra le disposizioni che non entrano in vigore vi sono, in particolare, le norme che riguardano istituti innovativi previsti nelle direttive, trattandosi di disposizioni che richiedono una valutazione e una scelta del legislatore italiano. In sostanza si tratta di norme a "recepimento facoltativo" o per le quali occorre procedere ad un adattamento rispetto al quadro normativo vigente (è il caso, ad esempio, dell'articolo 52, comma 1 della direttiva). Si segnalano in particolare quelle relative ai seguenti istituti: dialogo competitivo (art. 29); accordi quadro (art. 32); le aste elettroniche (54); sistemi dinamici di acquisizione (art. 33); le centrali di committenza (art. 11); c.d. "avvalimento" nell'ambito dei sistemi di qualificazione (art. 52, comma 1).

Fra le norme immediatamente in vigore dal 1° febbraio si segnalano, in particolare, quelle relative alle soglie di applicazione della normativa comunitaria, al c.d. "avvalimento" (in fase di gara), alle specifiche tecniche (art. 23), alle condizioni di esecuzione degli appalti (art. 26), al principio di corrispondenza dei requisiti minimi di capacità rispetto all'oggetto dell'appalto (art. 44, comma 2) che innovano le disposizioni vigenti ma seguendo, nella sostanza, principi già consolidati, alla richiesta di requisiti di partecipazione relativi all'indicazione di misure di "gestione ambientale" (art. 48, comma 2, lettera f e art. 50), alle modalità di pubblicazione di bandi e avvisi di gara (viene meno il riferimento alla banca dati TED, art. 36, comma 4), agli avvisi di preinformazione (art. 36, comma 5), al riscontro della pubblicità effettuata (art. 36, comma 8), alle norme sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi, nonché sui termini per la trasmissione delle domande di partecipazione e sull'invio delle offerte che potranno essere immediatamente applicate.

Probabilmente, anche la nuova disciplina delle concessioni (artt. da 56 a 65), potrebbe ritenersi applicabile dal momento che si tratta di norma indirizzata alle amministrazioni (e quindi sarebbe applicabile anche la norma che consente di affidare la concessione di lavori pubblici con procedure diverse dalla licitazione privata prevista dalla Legge Merloni).

Rimane però un dubbio generale derivante dalla scelta del nostro legislatore di prevedere una procedura (la licitazione privata) più concorrenziale rispetto alle altre previste dalla direttiva (anche la trattativa privata con o senza bando).

Riconoscimento parziale di una professione regolamentata in uno Stato UE

La Corte di Giustizia comunitaria, con sentenza n. C-330/03 del 19 gennaio 2006, ha ammesso il riconoscimento parziale di una professione regolamentata in uno Stato UE, diverso da quello dove è stato conseguito il titolo, al fine di soddisfare le esigenze di libera circolazione dei professionisti e quelle degli Stati. La Corte ha ritenuto che si possa "accogliere la domanda di riconoscimento professionale limitando la portata dell'autorizzazione alle sole attività alle quali il diploma dà accesso nello Stato membro in cui è stato conseguito".

Approvato il nuovo schema di decreto relativo alla legislazione ambientale

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 19 gennaio, il nuovo schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 308 del 2004 al governo, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. Il documento dovrà essere rinviato al parlamento, affinché le commissioni possano esprimere il secondo parere. Solo dopo tale consultazione il governo potrà varare definitivamente il decreto.







L'OICE ascoltata dalla Commissione lavori pubblici del Senato sul "Codice De Lise"

Il 15 febbraio l'OICE è stata ascoltata dalla Commissione lavori pubblici del Senato, presieduta da Luigi Grillo, in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2004/17 e 18 sul quale sarà reso il parere entro il 15 marzo. In Commissione erano presenti i senatori Ciccolani, Menardi, Donati, Chirelli, Pedrini e Pedrazzini; per l'OICE sono intervenuti il Direttore generale Massimo Ajello e il Direttore dell'ufficio legislativo e legale, Avv. Andrea Mascolini.

L'OICE, dopo avere premesso alcune critiche sul metodo seguito nella messa a punto di un così articolato testo e avere ribadito che sarebbe stato preferibile un mero recepimento delle direttive con la modifica delle norme oggi vigenti (d.lgs. 157, 158 e 109/94), ha illustrato i contenuti del documento consegnato alla Commissione, peraltro condivisi anche dai rappresentanti del CNA e del CNI. Sono state quindi messe in rilievo le criticità dello schema varato dal Governo il 13 gennaio, sul quale già si è negativamente espressa la Conferenza Unificata Stato-Regioni e a breve si esprimerà il Consiglio di Stato. In particolare l'OICE ha segnalato, oltre ai diversi profili di eccesso di delega del provvedimento, il pericolo della scomparsa del mercato dell'ingegneria e dell'architettura, l'inaccettabilità dell'impiego degli accordi quadro nel settore della progettazione e dell'istituto dell'"avvilimento" nel settore dei servizi di ingegneria e architettura soprattutto con riguardo ai requisiti economico-finanziari. E' stato altresì posto l'accento sull'introduzione del nuovo contratto di appalto di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione, che, abbinato alla liberalizzazione dell'appalto integrato e alla scomparsa delle gare fra 100.000 e 211.000 euro, rischia di ridurre fortemente il mercato della progettazione. Infine l'OICE ha messo in evidenza i pericoli derivanti dall'introduzione della c.d. "forcella", eccessivamente discrezionale, e ha chiesto che si possano, nel regolamento di attuazione, prevedere diverse modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

F I S S A G G I O



CONSOLIDAMENTO

BOSSONG S.p.A. sistemi di fissaggio e consolidamento

Via Enrico Fermi, 51 (Zona Industriale 2) - 24050 Grassobbio (Bergamo) Italy

Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012

www.bossong.com - info@bossong.com - consolidamento@bossong.com